

Roma, 21 settembre 2010

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
piazza Salimbeni, 3
53100 - Siena

Raccomandata a mani

**Oggetto: Operazione Chianti Classico – Contratto di Gestione dei Crediti –
Proposta**

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, trasmettiamo con la presente la nostra proposta con riferimento al contratto in oggetto.

Qualora concordiate con quanto proposto, Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire copia del contratto oggetto della presente proposta debitamente sottoscritta in segno di piena ed incondizionata accettazione.

* * *



CONTRATTO DI GESTIONE DEI CREDITI

TRA

- (1). **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, società di diritto italiano costituita nella forma di società per azioni, con sede legale in piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena n. 00884060526, p. IVA, iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), nonché, in qualità di società facente parte del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (il "Gruppo MPS"), al n. 1030.6 dell'albo dei gruppi bancari (il "Gestore dei Crediti" o "Banca MPS");

E

- (2). **Casaforte S.r.l.**, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), con sede legale in via Eleonora Duse 53, 00197 Roma, iscritta al n. 03670580285 del Registro delle Imprese di Roma e al n. 32933 dell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (di seguito l'"Emittente" e, congiuntamente al Gestore dei Crediti, le "Parti").

PREMESSO CHE

- A. L'Emittente è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
- B. In data odierna l'Emittente ha stipulato con Banca MPS, in qualità di Cedente, un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") ai sensi del quale l'Emittente ha acquistato da Banca MPS, *pro soluto* e in blocco, tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e altri accessori derivanti dal Contratto di Finanziamento come meglio individuati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), unitamente ad ogni garanzia reale o personale costituita a supporto dei Crediti, ivi compresa l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni (come di seguito definiti), nonché gli altri diritti, azioni, poteri o facoltà accessori ai Crediti (il "Portafoglio").
- C. L'acquisto dei Crediti è stato effettuato dall'Emittente ai fini della realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e sarà finanziato attraverso l'emissione dei Titoli da parte dell'Emittente.
- D. Il Gestore dei Crediti è una società autorizzata a svolgere, tra l'altro, i servizi di riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettera (c) della Legge sulla Cartolarizzazione.
- E. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Emittente intende conferire al Gestore dei Crediti, che intende accettare, l'incarico di svolgere in nome e per conto dell'Emittente medesimo e nell'interesse ultimo dei portatori dei Titoli, l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto (di seguito rispettivamente le “**Premesse**” e gli “**Allegati**”) costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 I termini in maiuscolo, non altrimenti definiti nel presente Contratto, avranno il significato ad essi attribuito nella Convenzione tra Creditori conclusa in prossimità della data odierna nell'ambito della cartolarizzazione dei Crediti tra, *inter alios*, le Parti.

1.3 Ai fini del presente Contratto:

“**Documentazione**” indica ogni e qualsiasi documento e dato su supporto cartaceo e/o informatico, relativo a:

- (a) i Crediti e le garanzie ad essi accessorie (ivi espressamente incluse l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni), ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, i documenti attestanti ogni genere di registrazione, iscrizione e annotazione;
- (b) i procedimenti giudiziari e le procedure concorsuali, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi atto giudiziale, o provvedimento giudiziale, atto di pignoramento, decreto e decisione relativa a detti procedimenti o procedure, la documentazione concernente perizie svolte da esperti nominati dal tribunale e vendite all'asta, la corrispondenza con il Debitore e legali, atti di insinuazione allo stato passivo e la corrispondenza scambiata con gli organi di tali procedimenti e procedure;
- (c) gli Incassi, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ogni e qualsivoglia fattura, ricevuta, lettera di incasso e i documenti relativi a versamenti anticipati, versamenti parziali, richieste di ristrutturazione di un debito; e
- (d) le eventuali transazioni o rinegoziazioni perfezionate con il Debitore nonché le eventuali trattative finalizzate alla conclusione dei relativi accordi con gli stessi.

“**Periodo di Incasso**” indica, con riferimento ai Crediti, ciascun periodo compreso negli intervalli 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre di ogni anno, restando inteso che (i) il primo Periodo di Incasso inizia alla Data di Cessione (inclusa) e (ii) con riferimento all'anno 2033, il primo Periodo di Incasso sarà compreso nell'intervallo 1° gennaio- 31 luglio 2033 (incluso).

2. NOMINA DEL GESTORE DEI CREDITI

2.1 Nomina del Gestore dei Crediti

L'Emittente nomina il Gestore dei Crediti, che accetta, quale proprio mandatario con rappresentanza, con obbligo di rendiconto, conferendogli l'incarico di svolgere in suo nome e per suo conto, nell'interesse ultimo dei portatori dei Titoli le attività previste dal presente Contratto e segnatamente:

- (a) la gestione, amministrazione ed incasso dei Crediti;

- (b) ogni attività relativa alla gestione ed al recupero dei Crediti rispetto ai quali il Debitore risulti inadempiente, nonché ogni attività volta all'escussione delle garanzie accessorie ai Crediti (ivi espressamente incluse l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni), provvedendo altresì alla promozione di ogni opportuna iniziativa giudiziale e/o stragiudiziale;
- (c) ogni attività che possa, anche a prescindere da una situazione di inadempimento, rendersi necessaria per la tutela delle ragioni di credito dell'Emittente, ivi incluse le azioni per il ripristino delle garanzie accessorie che assistono i Crediti;
- (d) ogni altra attività che sia demandata ad un mandatario per la gestione, amministrazione, incasso e recupero di Crediti secondo quanto previsto nel presente Contratto, dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa, anche secondaria, applicabile al Gestore dei Crediti.

2.2 Durata

L'incarico di cui all'Articolo 2.1 avrà effetto dalla Data di Cessione sino alla Data di Scadenza Finale dei Titoli.

2.3 Modalità di svolgimento dell'incarico

- 2.3.1 Il Gestore dei Crediti svolgerà l'incarico di cui al presente Contratto usando la massima diligenza e comunque nel rispetto della normativa, anche secondaria, ad esso applicabile, ivi espressamente inclusa la normativa regolamentare adottata dalla Banca d'Italia in materia di attività di gestione dei crediti nell'ambito delle operazioni realizzate ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione.
- 2.3.2 Il Gestore dei Crediti si impegna a non compiere alcun atto dispositivo, anche di natura transattiva, dei Crediti o di parte di essi, a non concedere moratorie o dilazioni di pagamento in relazione ai Crediti, a non rinunciare in tutto o in parte a qualsiasi Credito (inclusi i crediti per interessi anche di mora) e alle relative garanzie accessorie (ivi espressamente incluse l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni) e a non addivenire ad alcun altro accordo in relazione ad alcun Credito, se non con il previo consenso dell'Emittente e del Rappresentante Comune.
- 2.3.3 Il Gestore dei Crediti si impegna a fornire all'Emittente ed all'Agente di Calcolo, previa richiesta scritta di questi ultimi, il resoconto completo, preciso ed accurato di tutte le movimentazioni che hanno riguardato il Conto Incassi e il Conto Incassi Straordinari, nonché a fornire la prova dell'avvenuto versamento di ogni e qualsiasi Incasso realizzato in relazione ai Crediti sul Conto Incassi e sul Conto Incassi Straordinari, nelle modalità previamente concordate con l'Emittente.
- 2.3.4 Il Gestore dei Crediti sarà tenuto ad assicurare, su base continuativa, il pieno rispetto da parte dell'Emittente della normativa in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le disposizioni della Legge sulla Privacy con particolare riferimento al trasferimento di tutti i dati e le informazioni relative ai Crediti, al Contratto di Finanziamento e al Debitore ed al trattamento degli stessi.
- 2.3.5 Nei limiti ed in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, il Gestore dei Crediti avrà pieni poteri ed autorità per compiere qualsiasi atto ritenuto utile od opportuno per la corretta esecuzione dell'incarico conferitogli, restando comunque inteso che il Gestore dei Crediti:



- (a) non potrà compiere alcun atto che possa ingenerare confusione nei terzi in merito all'effettivo ruolo svolto dal Gestore dei Crediti nell'interesse dell'Emittente in relazione ai Crediti. A tal fine il Gestore dei Crediti, nell'espletamento del proprio incarico, provvederà ad informare il Debitore alla prima occasione utile, nella quale verrà in contatto con esso, della propria qualità di Gestore dei Crediti ai sensi del presente Contratto; e
 - (b) dovrà adottare le opportune procedure, modalità organizzative e procedure amministrative, ivi compresa la predisposizione di adeguati strumenti informativi e di *reporting* al fine di evitare qualsiasi commistione sul piano gestionale tra (i) l'attività svolta nel proprio interesse, (ii) l'attività svolta in qualità di Gestore dei Crediti nell'interesse dell'Emittente e di soggetti terzi diversi dall'Emittente in adempimento del presente Contratto, e (iii) l'eventuale attività svolta in qualità di Gestore dei Crediti in altre operazioni di cartolarizzazione.
- 2.3.6 L'Emittente si impegna a rilasciare ogni procura e/o autorizzazione che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna al fine di consentire al Gestore dei Crediti di adempiere correttamente agli obblighi previsti a suo carico ai sensi del presente Contratto.

3. INCASSI E RIMESSE

- 3.1 Il Gestore dei Crediti darà istruzioni scritte al Debitore affinché lo stesso effettui tutti i pagamenti da dovuti in relazione ai Crediti mediante accredito in euro di fondi immediatamente disponibili e liberamente trasferibili direttamente sul Conto Incassi intestato all'Emittente (ovvero sul Conto Incassi Straordinari, laddove applicabile).
- 3.2 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3.1 che precede, il Gestore dei Crediti trasferirà tempestivamente e comunque entro le ore 17:00 del Giorno Lavorativo successivo ogni e qualsiasi Incasso eventualmente ricevuto in relazione ai Crediti sul Conto Incassi mediante accredito in euro di fondi immediatamente disponibili e liberamente trasferibili.

4. DOCUMENTAZIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE

Il Gestore dei Crediti si impegna a tenere con la dovuta diligenza separate evidenze contabili, anche in forma elettronica, relativamente ai Crediti ed a fare in modo che tutti i libri, i registri ed i documenti concernenti i Crediti ed il Contratto di Finanziamento siano chiaramente identificabili rispetto a tutti gli altri libri, registri e documenti, contratti di finanziamento e relative garanzie in suo possesso. Evidenziando che si tratta di documentazione di proprietà dell'Emittente. Il Gestore dei Crediti si impegna inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire all'Emittente (e per essa al Gestore dei Servizi Societari) di predisporre il proprio bilancio di esercizio.

5. ALTRA DOCUMENTAZIONE

- 5.1 In aggiunta agli impegni di cui al precedente Articolo 4, il Gestore dei Crediti custodirà ed aggiornerà la Documentazione in modo tale da consentire all'Emittente di rispettare le disposizioni della normativa applicabile in relazione ai Crediti o comunque le disposizioni del presente Contratto.
- 5.2 L'Emittente e/o il Rappresentante Comune avranno diritto, in qualsiasi ragionevole ora lavorativa, di esaminare ed ispezionare la Documentazione nonché di trarne copia al fine di consentire all'Emittente e/o al Rappresentante Comune di verificare l'attività posta in essere dal Gestore dei

Crediti ai sensi del presente Contratto, a condizione tuttavia che l'Emittente e/o il Rappresentante Comune ne abbiano dato preventiva comunicazione scritta al Gestore dei Crediti con un preavviso di cinque Giorni Lavorativi (fermo restando che, nel caso di grave e significativo inadempimento del Gestore dei Crediti in relazione al presente Contratto, nessun preavviso sarà dovuto al Gestore dei Crediti medesimo). Qualsiasi esame o ispezione sarà effettuato dall'Emittente e/o dal Rappresentante Comune nell'osservanza di ogni legge e/o regolamento applicabile ed, in particolare, della Legge sulla Privacy. L'Emittente e/o il Rappresentante Comune prendono atto che il supporto e l'assistenza del Gestore dei Crediti nel corso di tali ispezioni saranno forniti tenendo conto delle esigenze legate alla normale attività operativa del Gestore dei Crediti.

- 5-3 Il Gestore dei Crediti custodirà la Documentazione, con la migliore diligenza professionale, conservando la stessa, anche a mezzo di soggetti incaricati e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, in un luogo di gradimento dell'Emittente, sicuro e protetto contro gli incendi e tenendo costantemente informato l'Emittente circa la collocazione di tali documenti. Il Gestore dei Crediti non cederà il possesso, la custodia o il controllo della Documentazione, senza il preventivo consenso scritto dell'Emittente e/o del Rappresentante Comune, salvo che il Gestore dei Crediti non vi sia obbligato ai sensi di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un provvedimento e/o direttiva di un ente od organo pubblico o di altra autorità, ovvero qualora ciò sia necessario al fine di azionare un Credito nei confronti del Debitore ovvero nell'ambito delle attività di cui all'Articolo 2 del presente Contratto (e nel qual caso ne dovrà dare prontamente avviso all'Emittente e/o al Rappresentante Comune e, ove possibile, ne farà copia prima di rinunciare al relativo possesso).

6. REPORT

- 6.1 A partire dalla Data di Cessione ed entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi prima di ciascuna Data di Pagamento, il Gestore dei Crediti predisporrà ed invierà all'Emittente, al Rappresentante Comune, all'Agente di Calcolo, alla Banca Agente, all'Agente dei Pagamenti, all'Agenzia di Rating e al Gestore dei Servizi Societari un rendiconto, predisposto sostanzialmente sulla base del modello riportato *sub* Allegato A, avente ad oggetto le somme incassate in relazione ai Crediti, al Portafoglio e agli altri Diritti dell'Emittente in relazione al Periodo di Incasso immediatamente precedente (il "**Rendiconto degli Incassi**").
- 6.2 Il Gestore dei Crediti è inoltre tenuto a fornire all'Emittente (e per esso al Gestore dei Servizi Societari) tutte le informazioni che quest'ultimo abbia a richiedere ai fini della propria contabilità e/o dell'informativa da presentare alla Banca d'Italia.
- 6.3 Tutti gli obblighi di informativa a carico del Gestore dei Crediti direttamente o indirettamente connessi ai Crediti cesseranno al momento del completamento del subingresso nella gestione dei Crediti da parte del Sostituto del Gestore dei Crediti, e comunque entro e non oltre un anno dalla eventuale revoca del Gestore dei Crediti ai sensi dell'Articolo 8 del presente Contratto.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL GESTORE DEI CREDITI E ADEMPIMENTI PRIVACY

7.1 Impegni Ulteriori

In relazione a ciascun Credito (fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 9) il Gestore dei Crediti si impegna a:

- (a) predisporre e sottoscrivere tutte le dichiarazioni e compiere gli altri atti necessari a mantenere valide ed efficaci, nonché ad escutere, le garanzie accessorie ai Crediti, ivi espressamente incluse l'Ipoteca e la Cessione in Garanzia dei Canoni;
- (b) dare l'assenso alla riduzione, restrizione, liberazione delle garanzie accessorie ai Crediti, su richiesta del Ddebitore qualora (i) ne ricorrano i presupposti di legge, (ii) sia previsto o richiesto dal Contratto di Finanziamento;
- (c) nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire, per conto dell'Emittente, i rapporti con i legali o gli altri prestatori di servizio incaricati dell'incasso e del recupero dei Crediti;
- (d) osservare nell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, ogni disposizione di legge applicabile in Italia alle attività oggetto del presente Contratto per quanto di propria competenza ed, in particolare, adempiere debitamente a qualsiasi disposizione, legge e regolamento applicabile in Italia in relazione all'amministrazione ed all'incasso dei Crediti. Il Gestore dei Crediti dovrà inoltre prestare la propria collaborazione all'Emittente ai fini delle eventuali comunicazioni alla Banca d'Italia previste a carico dell'Emittente ai sensi della normativa applicabile, fornendo o procurando le informazioni e/o le elaborazioni di dati all'uopo necessarie;
- (e) mantenere un efficace sistema di verifiche contabili e di controlli, adeguato ad assicurare l'ottemperanza delle disposizioni di cui al presente Contratto;
- (f) gestire per conto dell'Emittente un adeguato sistema di segnalazioni di vigilanza relative ai Crediti, nonché un adeguato sistema di tenuta dell'archivio informatico di cui alla legislazione antiriciclaggio, provvedendo a conservare e tenere i libri, le registrazioni, i documenti ed i supporti magnetici e sistemi informatici che possano risultare utili o rilevanti per l'attuazione di un sistema di segnalazione dati che permetta all'Emittente di operare nel pieno rispetto delle leggi applicabili e dei regolamenti relativi alle segnalazioni di vigilanza, nonché delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di antiriciclaggio;
- (g) porre in essere tutte le attività necessarie per le segnalazioni richieste ai fini della vigilanza prudenziale (ivi incluse le segnalazioni per la Centrale dei Rischi e per il Sistema Interbancario Accentrato), nonché (i) collaborare con l'Emittente nell'effettuazione di tali segnalazioni eventualmente imposte dalla normativa applicabile, (ii) fornire in tempo utile al Gestore dei Servizi Societari ogni informazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere nell'interesse dell'Emittente le segnalazioni per la Matrice dei Conti, e (iii) collaborare con il Gestore dei Servizi Societari affinché quest'ultimo sia in grado di effettuare ogni altra segnalazione, comunicazione o rapporto alle autorità di vigilanza che possa essere eventualmente imposto all'Emittente in relazione all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario;
- (h) effettuare le segnalazioni e la reportistica che fossero previste o richieste ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e delle relative disposizioni di attuazione, delle Istruzioni di Vigilanza, nonché di qualsiasi altra norma primaria o secondaria applicabile all'Emittente;

- (i) collaborare con l'Agente di Calcolo ai fini del monitoraggio dei calcoli da effettuarsi in relazione al Portafoglio.

7.2 Informativa ed adempimenti Privacy

- 7.2.1 Ai sensi dell'art. 29 della Legge sulla Privacy, l'Emittente, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il "Titolare") del Debitore ceduto contenuti nei documenti relativi ai Crediti (di seguito, i "Dati"), nomina il Gestore dei Crediti, per l'intero Periodo di Vigenza, responsabile del trattamento dei Dati (di seguito, il "Responsabile") effettuato mediante la prestazione del servizio di amministrazione, gestione, riscossione e recupero dei Crediti (di seguito, il "Trattamento").
- 7.2.2 Nell'ambito del Trattamento, il Gestore dei Crediti sarà tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con esso, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto, *inter alia*, (i) a rispettare e dare attuazione alle misure minime di sicurezza previste dalla Legge sulla Privacy e da ogni altra norma di legge o regolamentare volta a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei Dati; (ii) a collaborare con l'Autorità Garante per la Privacy per la protezione dei dati personali in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi alla banca dati; e (iii) informare prontamente l'Emittente di tutte le questioni rilevanti ai fini della Legge sulla Privacy (a mero titolo indicativo e non esaustivo: richieste dell'Autorità Garante, esiti di eventuali ispezioni di detta Autorità Garante, richieste degli interessati ecc.).

8. REVOCA DEL GESTORE DEI CREDITI

- 8.1 Il Gestore dei Crediti prende atto che l'Emittente ha la facoltà, a propria assoluta discrezione e previa approvazione del Rappresentante Comune (ovvero sarà tenuta, su richiesta di quest'ultimo), senza pregiudizio alcuno per ogni altro diritto o pretesa ad essa spettante in virtù del presente Contratto, di revocare, con comunicazione motivata, il mandato conferito al Gestore dei Crediti ai sensi del presente Contratto e di nominare un sostituto del Gestore dei Crediti (di seguito, il "Sostituto del Gestore dei Crediti"), al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - (a) il Gestore dei Crediti sia dichiarato insolvente, ovvero sia emesso un qualsiasi ordine delle competenti autorità che disponga la liquidazione dello stesso ovvero la nomina di un liquidatore o amministratore ovvero venga adottata dal Gestore dei Crediti una delibera volta ad ottenere tali provvedimenti ovvero il Gestore dei Crediti sia ammesso ad una procedura concorsuale, ovvero venga adottata dal Gestore dei Crediti una delibera volta ad ottenere l'ammissione ad una delle predette Procedure Concorsuali ovvero una delibera volta alla messa in liquidazione volontaria del Gestore dei Crediti stesso;
 - (b) il grave mancato adempimento o grave mancata osservanza da parte di Banca MPS, per un periodo di 10 (dieci) Giorni Lavorativi a far data dal ricevimento della prima domanda scritta di adempimento, di qualsivoglia obbligazione facente capo a Banca MPS medesima in forza del presente Contratto, del Contratto di Cessione o di qualsiasi altro Documento dell'Operazione di cui Banca MPS sia parte a condizione che detto inadempimento sia tale da pregiudicare gravemente il rapporto fiduciario esistente nei confronti di Banca MPS in qualità di Gestore dei Crediti oppure l'attività di amministrazione e incasso dei Crediti;

- (c) mancata ricezione – per fatto imputabile al Gestore dei Crediti - da parte dell'Emittente, dell'Agenzia di Rating, del Rappresentante Comune e dell'Agente di Calcolo, per fatto imputabile al Gestore dei Crediti, del Rendiconto degli Incassi entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'Articolo 6.1;
 - (d) violazione da parte del Gestore dei Crediti delle dichiarazioni e garanzie ai sensi del successivo Articolo 9, tale da pregiudicare l'esercizio di qualsiasi attività svolta ai sensi del presente Contratto;
 - (e) grave inadempimento da parte del Gestore dei Crediti, per fatto ad esso imputabile, a una qualsiasi obbligazione assunta ai sensi del presente Contratto in relazione agli Incassi ed a qualsiasi importo ricevuto in relazione ai Crediti e al Portafoglio, qualora detto inadempimento si protragga per più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi.
- 8.2** La revoca dall'incarico di Gestore dei Crediti dovrà essere comunicata per iscritto dall'Emittente al Gestore dei Crediti e sarà efficace dalla data indicata in tale comunicazione (che non potrà essere anteriore di 5 Giorni Lavorativi rispetto alla data di ricezione di tale comunicazione da parte del Gestore dei Crediti) ovvero dalla data, se successiva, in cui sia intervenuta la nomina del Sostituto del Gestore dei Crediti.
- 8.3** L'Emittente dovrà dare preventiva comunicazione dell'intenzione di revocare il Gestore dei Crediti al Rappresentante Comune e all'Agenzia di Rating con l'indicazione del soggetto designato quale sostituto.
- 8.4** Nel caso di revoca del Gestore dei Crediti, la nomina del Sostituto del Gestore dei Crediti è subordinata alla previa approvazione scritta del designato da parte del Rappresentante Comune, condizione che tale nomina non comporti una diminuzione del *rating* attribuito ai Titoli di Classe A.
- 8.5** L'Emittente potrà nominare quale Sostituto del Gestore dei Crediti un soggetto che abbia le seguenti caratteristiche:
- (a) sia (i) una banca operante ed avente una o più succursali in Italia da almeno 3 (tre) anni che sia finanziariamente ed economicamente solida ed affidabile; ovvero (ii) un intermediario finanziario iscritto nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, operante ed avente uffici in Italia, che sia finanziariamente ed economicamente solido ed affidabile;
 - (b) sia in possesso di ogni requisito di volta in volta richiesto dalle leggi o dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione;
 - (c) disponga di una dotazione patrimoniale sufficiente al fine di assicurare continuità ed effettività nello svolgimento delle sue funzioni e in linea con quanto richiesto dalle leggi o dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione;
 - (d) disponga e sia in grado di usare, nello svolgimento dell'attività di amministrazione di crediti al consumo, di un software compatibile con quello usato fino a quel momento dal Gestore dei Crediti;

- (e) sia in grado di assicurare l'efficiente e professionale mantenimento di un archivio unico informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio italiana e, se imposto all'Emittente da tale normativa, la produzione delle informazioni necessarie alle segnalazioni richieste dalla Banca d'Italia, nonché il puntuale e corretto svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto;
 - (f) sia in grado di rendere tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 11 del presente Contratto.
- 8.6** L'Emittente prende atto che entro 20 (venti) giorni dalla data di revoca dell'incarico, il Gestore dei Crediti avrà facoltà di individuare e segnalare all'Emittente un possibile candidato al ruolo di Sostituto del Gestore dei Crediti. Resta inteso che tale segnalazione non avrà carattere vincolante per l'Emittente.
- 8.7** Allorché la revoca di cui all'Articolo 8.1 del presente Contratto produca effetto, il Gestore dei Crediti dovrà immediatamente dopo la sua revoca:
- (a) mettere a disposizione dell'Emittente la Documentazione, con costi di trasporto e di trasferimento a carico del Gestore dei Crediti stesso; e
 - (b) accreditare immediatamente sul Conto Incassi ogni eventuale Incasso ricevuto e non ancora accreditato sul predetto conto, nonché ogni eventuale altro Incasso successivamente ricevuto.
- 8.8** Ove richiesto e conformemente alle indicazioni impartite dall'Emittente, il Gestore dei Crediti, a sue spese, entro e non oltre 30 giorni dalla revoca del Gestore dei Crediti, darà altresì immediata comunicazione nelle forme più opportune al Debitore medesimo della nomina del Sostituto del Gestore dei Crediti.
- 8.9** Il Gestore dei Crediti si impegna inoltre fin d'ora nei confronti dell'Emittente ed a spese di quest'ultima a fare quanto sia ritenuto ragionevolmente necessario al fine di consentire al Sostituto del Gestore dei Crediti di svolgere in maniera efficace le attività previste dal presente Contratto assicurando all'uopo la propria incondizionata assistenza e collaborazione.
- 8.10** Il nuovo contratto di gestione dei Crediti che sarà concluso dall'Emittente e dal Sostituto del Gestore dei Crediti conterrà, *mutatis mutandis*, clausole analoghe a quelle incorporate nel presente Contratto nonché le eventuali altre previsioni che le parti riterranno necessarie o che siano richieste dal Rappresentante Comune e sarà efficace subordinatamente alla conferma che le previsioni di tale nuovo contratto non pregiudichino il *rating* attribuito ai Titoli di Classe A. Il compenso per il Sostituto del Gestore dei Crediti sarà determinato in base a valori di mercato. Il Sostituto del Gestore dei Crediti dovrà inoltre divenire parte della Convenzione tra Creditori e di ogni altro documento relativo alla Cartolarizzazione del quale il Gestore dei Crediti è parte nella sua qualità di Gestore dei Crediti.
- 8.11** Resta inteso che il Gestore dei Crediti non avrà diritto ad alcun indennizzo a seguito della revoca da parte dell'Emittente dell'incarico conferito ai sensi del presente Contratto.
- 8.12** Il Gestore dei Crediti, per quanto di propria spettanza, avrà diritto al rimborso dei costi connessi agli Incassi da esso effettuati successivamente all'intervenuta revoca dal proprio incarico di Gestore dei

Crediti ai sensi del presente Articolo 8 ed avrà altresì diritto, sino alla data di revoca del proprio incarico, alle commissioni ad esso dovute ai sensi dell'Articolo 11.

9. DICHIARAZIONI

Quale presupposto per la conclusione del presente Contratto da parte dell'Emittente, il Gestore dei Crediti dichiara e garantisce all'Emittente che, alla data del presente Contratto:

- (a) il Gestore dei Crediti è autorizzato a svolgere, *inter alia*, i servizi di riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettera (c) della Legge sulla Cartolarizzazione (rispettando tra l'altro quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 31 novembre 2003 recante disposizioni in materia di *spv* e *servicer*);
- (b) la conclusione del presente Contratto, nonché l'adempimento delle obbligazioni in essi previste, è conforme all'oggetto sociale del Gestore dei Crediti ed è stata debitamente autorizzata ed approvata dai competenti organi interni della società;
- (c) la conclusione del presente Contratto dà luogo ad obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Gestore dei Crediti, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
- (d) le informazioni relative al Gestore dei Crediti, alla sua operatività o alla sua attività di riscossione fornite alle altre parti coinvolte nella Cartolarizzazione, sono veritiere e corrette sotto ogni aspetto;
- (e) il Gestore dei Crediti è munito di *software*, *hardware*, tecnologia informatica e relative risorse umane tali da consentire al Gestore dei Crediti medesimo lo svolgimento delle attività di gestione, incasso e recupero dei Crediti e di adempiere alle altre obbligazioni previste nel presente Contratto nel rispetto degli standard di efficienza richiesti ai sensi del presente Contratto e della normativa applicabile, ed in particolare di archiviare su supporto informatico tutti i dati e le informazioni relative alla gestione, incasso e recupero dei Crediti adottando gli opportuni sistemi e misure di salvataggio e *back-up* giornaliero.

Resta inteso che le dichiarazioni rilasciate dal Gestore dei Crediti all'Emittente ai sensi del presente Articolo 9 si intenderanno interamente ripetute alla Data di Emissione nonché a ciascuna Data di Pagamento.

10. MANLEVA

- 10.1** Senza pregiudizio per quanto previsto nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e fatto salvo in ogni caso quanto disposto dal presente Contratto ed in particolare all'Articolo 11 che segue, il Gestore dei Crediti fin d'ora si impegna a manlevare l'Emittente, tenendo indenne da ogni eventuale danno, perdita, sinistro, responsabilità civile, costo, spesa e pretesa a qualsiasi titolo, nonché tassa, onere o imposta (compresi gli onorari e le spese legali) che l'Emittente possa subire o sostenere in conseguenza (i) della violazione da parte del Gestore dei Crediti di una o più obbligazioni previste dal presente Contratto, (ii) della revoca dell'incarico conferito al Gestore dei Crediti ai sensi del presente Contratto e (iii) dell'esercizio o della tutela di qualsiasi diritto eventualmente spettante all'Emittente in conseguenza della violazione di volta in volta commessa dal Gestore dei Crediti, ad eccezione del

caso in cui il danno, la perdita, il sinistro, la responsabilità, il costo, la spesa, la pretesa o tassa in questione siano dipese da colpa grave o dolo dell'Emittente.

- 10.2** Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto e dal successivo Articolo 15, il Gestore dei Crediti si impegna a non avanzare nei confronti dell'Emittente pretese per danni, perdite, responsabilità, costi, Tasse e spese di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo sostenuti o subiti (compresi gli onorari e le spese legali nello svolgimento delle attività previste nel presente Contratto), tranne nel caso in cui i danni, le perdite, i sinistri, le responsabilità, i costi e le spese in ipotesi siano stati causati da colpa grave o dolo dell'Emittente.

11. COMMISSIONI E SPESE

A fronte dei servizi resi l'Emittente riconoscerà in favore del Gestore dei Crediti una commissione annuale pari a €10.000, al netto dell'IVA se applicabile. Tale commissione sarà pagabile in due rate semestrali posticipate a ciascuna Data di Pagamento, nei limiti previsti dall'Ordine di Priorità e dalla Convenzione tra Creditori. Si dà atto che tale commissione comprende anche un rimborso forfetario delle spese sostenute dal Gestore dei Crediti e la remunerazione per ogni altra attività svolta da Banca MPS in qualità di banca agente ai sensi del Contratto di Finanziamento.

12. CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata (i) alla mancata stipula di tutti i Documenti dell'Operazione, nonché (ii) alla mancata emissione e sottoscrizione di tutti i Titoli emessi dall'Emittente nell'ambito della Cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2010.

13. COMUNICAZIONI

- 13.1** Qualsiasi comunicazione da inviarsi in relazione al presente Contratto dovrà, salvo ove altrimenti previsto, essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso (in tali casi anticipata via telefax) o via telefax, ai seguenti indirizzi e/o numeri di telefax:

se al Gestore dei Crediti: secondo quanto indicato nel Contratto di Finanziamento,

se all'Emittente: presso la sede sociale, all'attenzione del legale rappresentante,

se all'Agenzia di Rating: all'indirizzo mail: [REDACTED]; copia conoscenza: [REDACTED]

se agli Organizzatori: ai recapiti forniti al momento dell'accettazione dell'incarico,

se al Rappresentante Comune: agli indirizzi e numeri che lo stesso fornirà al momento dell'accettazione dell'incarico,

ovvero ad altro indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte, secondo le modalità di cui sopra.

- 13.2** Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 5 (cinque) giorni ogni variazione dei suddetti indirizzi.

13.3 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Contratto si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnata agli indirizzi e/o numeri di telefax sopra specificati, e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta trasmissione sia stata effettuata in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

13.4 Qualsiasi comunicazione da inviarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere redatta in lingua italiana.

14. DISPOSIZIONI VARIE

Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto fossero o divenissero illegittime, invalide o inefficaci, nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita, tale illegittimità, invalidità o inefficacia non renderà illegittime, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Contratto e le disposizioni ritenute illegittime, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile la volontà contrattuale delle Parti.

15. ESIGIBILITA' LIMITATA

15.1 Ogni e qualsiasi credito in qualsiasi momento dovuto dall'Emittente al Gestore dei Crediti a qualsiasi titolo ai sensi o in relazione al presente Contratto, è un credito ad esigibilità limitata e potrà essere fatto valere esclusivamente a valere sul Portafoglio e sugli altri Diritti dell'Emittente.

I crediti del Gestore dei Crediti saranno esigibili esclusivamente in coincidenza con la Data di Pagamento immediatamente successiva al momento in cui diventino certi, liquidi ed esigibili, secondo quanto previsto dall'Ordine di Priorità applicabile, nei limiti del minore tra:

- (i) l'importo dovuto dall'Emittente al Gestore dei Crediti; e
- (ii) la liquidità disponibile a tale Data di Pagamento per il pagamento dell'importo stesso ai sensi dell'Ordine di Priorità applicabile,

rimanendo comunque inteso che, in caso di insufficienza di fondi ad una determinata Data di Pagamento, la differenza diverrà esigibile alla prima Data di Pagamento successiva in coincidenza con la quale vi saranno sufficienti fondi disponibili, senza che su tale importo maturi alcun interesse.

15.2 Senza pregiudizio per le disposizioni della Convenzione tra Creditori, il Gestore dei Crediti si impegna nei confronti dell'Emittente, fino al compimento del primo anniversario dalla Data di Scadenza Finale dei Titoli o, in caso di rimborso anticipato dei Titoli, al compimento del secondo anniversario dalla data in cui i Titoli emessi dall'Emittente al fine di finanziare l'acquisto dei Crediti compresi nel Portafoglio ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione siano stati rimborsati e annullati, e in ogni caso fino al compimento del primo anniversario dall'integrale rimborso e/o dalla cancellazione di tutti i titoli eventualmente emessi dall'Emittente nell'ambito di ogni altra cartolarizzazione di crediti da esso in futuro eventualmente realizzata, a non intraprendere, né promuovere, alcun ricorso o azione di qualsiasi natura, né a promuovere nessuna procedura

concorsuale (né partecipare con altri soggetti alla presentazione di ricorsi o azioni di qualsiasi natura, o alla promozione di una qualsiasi procedura concorsuale) contro l'Emittente.

15.3 Il Gestore dei Crediti riconosce che sarà parte della Convenzione tra Creditori e, per l'effetto, nonostante ogni altra previsione contraria ai sensi del presente Contratto, tutte le obbligazioni di pagamento assunte dall'Emittente (o a qualunque titolo derivanti in capo ad esso) ai sensi del presente Contratto o degli altri Documenti dell'Operazione (ad eccezione dell'obbligo di pagare il Prezzo del Portafoglio, come espressamente previsto nel Contratto di Cessione) si intenderanno esigibili alla relativa Data di Pagamento nei limiti delle somme di volta in volta all'uopo disponibili, in conformità all'Ordine di Priorità di volta in volta applicabile ai sensi della Convenzione tra Creditori e del Regolamento dei Titoli. Il Gestore dei Crediti riconosce, anche a favore dei portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ., che le obbligazioni dell'Emittente ai sensi del presente Contratto e dei Documenti dell'Operazione non potranno essere fatte valere se non sugli importi indicati nel precedente Articolo 15.1 e che conseguentemente il Gestore dei Crediti non avrà ulteriore ricorso o azione nei confronti dell'Emittente in relazione a tali obblighi o ragioni di credito, impegnandosi per l'effetto a non intraprendere alcuna azione nei confronti dell'Emittente al fine di ottenerne l'adempimento.

15.4 Salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto, in nessun caso il Gestore dei Crediti potrà compensare, anche solo parzialmente, gli importi dovuti dal Gestore dei Crediti all'Emittente a qualsiasi titolo ai sensi del presente Contratto o altrimenti con i crediti vantati dal Cedente nei confronti dell'Emittente.

16. RAPPRESENTANTE COMUNE

Il presente Contratto deve intendersi anche come stipulazione a beneficio del Rappresentante Comune e del Gestore dei Servizi Societari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ.

17. TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese e le Tasse derivanti dalla stipula del presente Contratto, nonché in relazione alla sua modifica, integrazione, novazione e/o escussione saranno a carico dell'Emittente. Il presente Contratto rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 3 e 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

18.2 Ogni controversia relativa al presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Siena.

* * *

ALLEGATO A

RENDICONTO DEGLI INCASSI

PERIODO DI INCASSO DI RIFERIMENTO	Dal [●] al [●]
IMPORTO CREDITI INCASSATI NEL PERIODO DI INCASSO DI RIFERIMENTO <i>Dettaglio importi incassati dai singoli conduttori:</i> <i>[INSERIRE ELENCO CONDUTTORI CON SPECIFICAZIONE DELL'IMPORTO DA CIASCUNO DI ESSI ACCREDITATO SUL CONTO INCASSI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO]</i>	€[_____]
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO AMMORTIZZATO DALLA DATA DI CESSIONE DEI CREDITI	€[_____]
IMPORTO RESIDUO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO ANCORA IN ESSERE	€[_____]

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Casaforte', written over a horizontal line.

Casaforte S.r.l.